REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1976

relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari si applicano alle carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui alla sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune, ma non alle preparazioni e conserve di carni della sottovoce 16.02 B III b) 1;

considerando che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, la semplice aggiunta di condimenti o di altre sostanze a carni fresche, refrigerate o congelate ha per effetto che queste ultime vengono considerate preparazioni o conserve di carni; che siffatti prodotti restano in concorrenza con le carni fresche, refrigerate o congelate; che l'assenza di importi compensativi monetari per i prodotti così ottenuti induce a commercializzare prodotti che generalmente non sono oggetto di scambi;

considerando che detti scambi possono perturbare il mercato e dar luogo ad abusi in materia di applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che occorre una soluzione urgente sul piano degli scambi intracomunitari; che il regime degli importi compensativi monetari deve essere esteso, almeno per il momento, ai prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli scambi intracomunitari, ai prodotti freschi, refrigerati o congelati, non tritati, che rientrano nella sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune e che non possono essere classificati al capitolo 2 della stessa a causa della semplice aggiunta di condimenti (per esempio pepe e sale) o a causa dell'aggiunta di altre sostanze (per esempio olio, verdure, farine), si applicano gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti analoghi privi di tali condimenti o aggiunte, che rientrano nella sottovoce 02.01 A II della tariffa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.